

Decreto federale per la continuazione della cooperazione tecnica e dell'aiuto finanziario a favore dei Paesi in sviluppo

del 16 giugno 1999

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 9 capoverso 1 della legge federale del 19 marzo 1976¹ sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali;
visto il messaggio del Consiglio federale del 7 dicembre 1998²,

decreta:

Art. 1

¹ Per assicurare la continuazione della cooperazione tecnica e dell'aiuto finanziario a favore dei Paesi in sviluppo, è stanziato un credito quadro di 4000 milioni di franchi per una durata di almeno quattro anni. Il periodo del credito inizia con l'esaurimento del credito quadro precedente, presumibilmente alla metà del 1999.

² I crediti di pagamento annui sono iscritti nel preventivo.

Art. 2

Le risorse menzionate nell'articolo 1 possono essere utilizzate in particolare per:

- a. progetti della Confederazione che si riferiscono in particolare:
 1. all'aiuto tecnico finanziario,
 2. a donazioni accordate a titolo di aiuto finanziario,
 3. a mutui concessi a titolo di aiuto finanziario;
- b. contributi a organizzazioni svizzere per la realizzazione di progetti specifici o di programmi;
- c. contributi a organizzazioni internazionali per la realizzazione di progetti e programmi specifici, alla cui scelta, preparazione e valutazione partecipa la Svizzera;
- d. contributi generali a istituzioni internazionali;
- e. la continuazione dei contratti d'impiego di diritto pubblico a Berna per un massimo di 70 persone onde assicurare la capacità e la flessibilità richieste dalla rotazione tra gli impiegati sul terreno e il personale della centrale della Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC).

¹ RS 974.0

² FF 1999 1477

Art. 3

Il presente decreto, che non è di obbligatorietà generale, non sottostà al referendum.

Consiglio degli Stati, 9 giugno 1999

Il presidente: Rhinow

Il segretario: Lanz

Consiglio nazionale, 16 giugno 1999

La presidente: Heberlein

Il segretario: Anliker